



Alle Strutture Dirigenziali di Primo Livello (SPL)

per il successivo inoltro alle rispettive Strutture di
Secondo Livello (SSL)

e, p.c.

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LL.SS.

Oggetto: Rendiconto della Gestione anno 2021. Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi.

Ai fini della predisposizione del Rendiconto della gestione esercizio 2021, ed in attuazione del principio di competenza finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito D.lgs 118/2011), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (di seguito D.lgs 126/2014) è necessario procedere alla ricognizione annuale ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2021, finalizzata alla verifica delle ragioni del mantenimento di ciascuno di essi in bilancio. Si tratta pertanto, del rinnovo annuale delle ragioni alla base di ogni singolo accertamento o impegno, il quale presuppone la verifica positiva delle ragioni del mantenimento. Non risulta sufficiente la mera giustificazione delle cancellazioni.

Sarà pertanto necessaria la verifica per ogni singolo residuo (la ricognizione deve obbligatoriamente riguardare tutti i residui di rispettiva competenza):

- della fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Obiettivo della ricognizione annuale, in concreto, è l'individuazione formale:

- dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- dei debiti insussistenti o prescritti;
- dei debiti imputati all'esercizio 2021 per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- dei debiti imputati all'esercizio 2021 che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

I **residui attivi e passivi provenienti da gestione residuale** (cioè i residui relativi alle annualità 2020 e precedenti), possono essere oggetto esclusivamente delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui ai *n. 1 e 2*, e cioè cancellazione totale o parziale per inesigibilità, errato accertamento del credito, insussistenza o prescrizione.

I **residui attivi di nuova formazione** (cioè quelli provenienti dalla gestione di competenza 2021) possono anch'essi essere oggetto delle rettifiche conseguenti all'individuazione formale degli elementi di cui al **n. 1**, e,

per le **entrate a destinazione vincolata**, laddove si evidenziasse un'errata classificazione o un'errata imputazione all'annualità di bilancio, dovranno essere oggetto di cancellazione e successiva **riprogrammazione** agli esercizi successivi inseriti nel Bilancio di Previsione 2022-2024, garantendo la regolare copertura delle obbligazioni assunte alla data del 31/12/2021. Dalla possibilità di riprogrammazione sono, infatti, escluse le entrate a destinazione vincolata necessarie a garantire la copertura della spesa effettuata in costanza di vincolo.

I **residui passivi di nuova formazione** (cioè quelli provenienti dalla gestione di competenza 2021) possono essere, invece, oggetto di **tutte le rettifiche sopra elencate**, tra le quali anche quelle necessarie alla corretta imputazione per errata classificazione o per errata imputazione all'annualità di bilancio. In tal caso, il meccanismo è quello già noto della cancellazione per reimputazione utilizzando lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato. Si sottolinea che nel caso di reimputazione a Fondo Pluriennale non è possibile effettuare modifiche sugli elementi fondamentali dell'impegno, quale l'oggetto dell'attività, il beneficiario, il CIG ed il CUP (l'impegno, e dunque l'obbligazione giuridica, deve rimanere sostanzialmente lo stesso).

In caso di Reimputazione a Fondo Pluriennale Vincolato per errata classificazione le uniche modifiche ammissibili possono riguardare il V livello della transazione (ma titolo missione e programma non possono modificarsi) nell'ambito del medesimo capitolo di imputazione originaria o un nuovo capitolo di imputazione (il cui V livello, da indicare obbligatoriamente, deve essere coerente con il IV livello dello stesso capitolo, ferme restando le limitazioni in termini di titolo missione e programma), ed in ogni caso deve essere adeguatamente dimostrata l'errata classificazione dell'impegno originario rispetto alla natura effettiva della spesa.

In merito ai **trasferimenti a rendicontazione**, richiamato quanto previsto al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, si precisa che, ove ricorrano i presupposti di imputazione della spesa ad annualità successive, **non è possibile procedere alla reimputazione a mezzo Fondo Pluriennale Vincolato**, bensì si procede alla dichiarazione di economia degli impegni ed alla contestuale cancellazione degli accertamenti. In caso di titolarità del capitolo di entrata in capo ad altra direzione generale, alla stessa vanno comunicati gli importi disimpegnati al fine di consentirne la corrispondente riduzione degli accertamenti. Successivamente, in base alla programmazione della spesa la direzione generale, titolare della spesa, congiuntamente alla direzione generale titolare dell'entrata, predisporrà, nei limiti di disponibilità della dotazione del programma, la proposta di variazione con richiesta di acquisizione in bilancio delle somme necessarie.

Per quanto attiene i **residui attivi e passivi di nuova formazione afferenti alle voci inserite nel Perimetro Sanitario**, per i quali si applicano le disposizioni del Titolo 2 del D.Lgs n. 118/2011, che esclude, ai sensi dell'art. 20, l'applicazione del cd. principio di "Competenza Finanziaria Potenziata", in sede di Riaccertamento **non è possibile procedere ad alcuna delle rettifiche sopra elencate**.

Infine, si segnala che non sono ammesse rettifiche di alcun genere sui **Residui attivi e Passivi di nuova formazione afferenti ai Servizi per Conto di Terzi e Partite di Giro** (Titolo 9 dell'entrata e Titolo 7 della Spesa). Laddove emergessero effettive esigenze di rettifica, queste devono essere preventivamente concordate con la Direzione scrivente ai fini dell'allineamento, se possibile, delle scritture tra entrata e spesa.

Nell'ambito delle verifiche delle ragioni del mantenimento di ciascuno dei residui, attivi e passivi, e della loro corretta imputazione alle annualità in bilancio nel rispetto del cd. principio di "Competenza Finanziaria Potenziata", particolare attenzione va tenuta sui **residui nei confronti degli Enti Locali**.

A tal fine si rammenta quanto emerso nel corso del Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale

della Gestione 2020, i cui esiti istruttori sono riportati nella Relazione allegata alla Decisione di Parifica della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 249/2021.

In primo luogo, la Corte, avendo evidenziato un disallineamento tra i crediti (residui attivi) dichiarati dagli Enti Locali e i debiti (residui passivi) riportati nel Bilancio regionale, ha sottolineato la mancanza di una *“mappatura del rischio da disallineamento”* con particolare riferimento alla definizione del Fondo Rischi.

Nel corso dell'Istruttoria è emerso che il disallineamento era sostanzialmente imputabile ad una differente imputazione alle diverse annualità tra crediti e debiti.

A tal proposito, con specifico riferimento alle spese vincolate finanziate da “contributi a rendicontazione”, si richiama la previsione di cui al § 3.6 lett. C) dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che espressamente qualifica *“la delibera con cui un ente decide di erogare contributi a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, [come] un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni”*.

La previsione appare di particolare delicatezza in caso di modifica dei cronoprogrammi di spesa.

La Corte, sul punto, espressamente afferma che *“il richiamato principio contabile impone, come emerge dall'impiego dell'indicativo presente, di provvedere non solo ad un attento monitoraggio sull'andamento del cronoprogramma, ma anche ad una costante interlocuzione tra le Amministrazioni coinvolte, al fine di registrare nelle scritture contabili eventuali scostamenti”*.

Alla luce di un disallineamento emerso nel corso dell'Istruttoria, per il quale la Regione ha dovuto incrementare l'accantonamento a Fondo rischi iscritto nel Risultato di Amministrazione, la Corte ritiene non più procrastinabile l'avvio di una formale interlocuzione con le amministrazioni locali beneficiarie al fine di pervenire ad una concreta circolarizzazione tra i propri debiti e gli speculari crediti iscritti nel bilancio degli enti locali e quindi alla definizione di un accantonamento a mitigazione del rischio, riservandosi puntuali verifiche nei cicli di bilancio successivi.

Tanto premesso, si invita le SPL e SSL, relativamente ai residui attivi e passivi di rispettiva competenza gestionale, in sede di Riaccertamento Ordinario 2021, ad avviare le attività di circolarizzazione tra i propri debiti (residui passivi) e gli speculari crediti (residui attivi) vantati dagli enti Locali, procedendo, laddove necessario, alle eventuali rettifiche delle scritture contabili dell'amministrazione regionale e/o richiedendo formalmente agli enti locali destinatari le opportune rettifiche delle loro scritture contabili.

Di tale attività andrà data espressa attestazione nel decreto di approvazione dell'esito dell'attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza da parte delle SPL.

Si invita altresì, laddove nel corso dell'attività di circolarizzazione emergessero disallineamenti inconciliabili, di darne formale segnalazione alla scrivente Direzione per le Risorse Finanziarie, provvedendo obbligatoriamente alla definizione del rischio conseguente.

Il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi in sede di Rendiconto Generale della Gestione per l'esercizio 2021, viene effettuato avvalendosi del **“Cruscotto Riaccertamento”**, disponibile nel programma di contabilità SICSAP, il cui Manuale d'Uso può essere consultato al link:

<http://datacenter.regione.campania.it/supporto/documentazione/manuali/category/49-manuali-sap->

[contabilita-centrale.html](#)

Il “**Cruscotto riaccertamento**” è accessibile nell’intero arco dell’anno poiché è stato inteso anche come strumento ordinario di monitoraggio della situazione contabile, aggiornata in tempo reale, per i capitoli di propria competenza a disposizione di tutte le strutture regionali.

In chiusura di esercizio, il “**Cruscotto riaccertamento**” rappresenta lo strumento da utilizzare obbligatoriamente al fine di predisporre, per ciascuna SPL (Direzione Generale, Ufficio Speciale e Struttura di Missione), il Decreto Dirigenziale che approva l’esito dell’attività di riaccertamento dei residui, attivi e passivi, di rispettiva competenza.

Ciascuna struttura amministrativa regionale, competente per materia, attraverso il “**Cruscotto riaccertamento**”, accede all’elenco dei residui attivi e passivi, esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione, relativi ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza.

All’elenco dei residui è possibile accedere con diverse chiavi: per totale residui (separatamente per entrata e spesa), per residui su singolo capitolo, per singolo accertamento/impegno (tale ultima chiave sarà rilasciata il 1° febbraio).

In merito ai residui provenienti dalla competenza, ciascuna SSL è tenuta a verificare la completezza dei dati, con riferimento ai provvedimenti di impegno e di accertamento approvati al termine dell’esercizio 2021 (ad esclusione di quelli restituiti e non riproposti e/o corretti).

Le Strutture di secondo livello (SSL), attraverso tale transazione, visualizzano per ciascun residuo di propria competenza, i dati di anagrafica necessari (anno del riaccertamento, numero, posizione, esercizio e descrizione dell’impegno, decreto d’impegno, capitolo di imputazione e relativa descrizione, V livello della transazione elementare, beneficiario/debitore) ed il valore del residuo, quale risulta al 31 dicembre dell’anno di rendiconto nonché il valore del medesimo residuo alla data di interrogazione del report.

Rispetto ai dati contabili visualizzati, ad esito dell’istruttoria svolta sulla base delle informazioni disponibili, le Strutture di secondo livello (SSL) procedono con le annotazioni delle proprie decisioni di riaccertamento (conferma, economia e reimputazione per i residui passivi di nuova formazione) sui residui esistenti al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di rendicontazione relativi ai capitoli di entrata e di spesa attribuiti alla rispettiva responsabilità gestionale, con l’obbligatoria indicazione delle motivazioni.

Ciascuna struttura di secondo livello (SSL) agirà sui propri residui ai fini della annotazione degli esiti del riaccertamento e tale fase potrà essere conclusa dalle stesse se e solo se tutti i residui attivi e passivi saranno stati oggetto di revisione.

E’ necessario sottolineare che, per ciascun residuo, dovranno essere alimentati tutti i campi obbligatori, in mancanza dei quali la procedura segnalerà errori bloccanti.

Per quanto attiene ai Residui Passivi provenienti dalla Competenza, nel caso si dovesse procedere ad una **reimputazione con istituzione di un nuovo capitolo**, nel campo “capitolo di reimputazione” va inserito il valore “NI” e nel campo “V livello di reimputazione” la transazione del capitolo da istituire. In tal caso il decreto di riaccertamento dovrà contenere, anche con allegato separato, tutti gli elementi necessari alla istituzione del nuovo capitolo (l’anagrafica completa), la quale avverrà con il provvedimento col quale si approvano gli esiti delle reimputazioni e si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato per gli esercizi del Bilancio di Previsione.

Solo a seguito della chiusura di tali fasi da parte delle SSL, le SPL (previo, ovviamente, riaccertamento degli eventuali residui di diretta responsabilità delle medesime) potranno elaborare gli allegati SAP ai Decreti di



Riaccertamento.

Come anticipato, il decreto di riaccertamento è adottato esclusivamente dal dirigente apicale di ciascuna SPL (o struttura equiparata) che dà atto e riepiloga la complessiva attività di revisione dei residui attivi e passivi, propria ed effettuata dalle strutture amministrative di rispettiva competenza.

Si pone particolare attenzione sulla **“Causa/Motivazione del Riaccertamento”**.

A tal proposito, si chiarisce che le Strutture della scrivente Direzione procederanno, successivamente all'approvazione e trasmissione del Decreto di Riaccertamento da parte delle SPL, prima della registrazione delle relative scritture, ad una verifica e valutazione delle rettifiche, reimputazioni e conferme approvate.

Laddove emergesse una **Causa/Motivazione incomprensibile, carente, o comunque palesemente incongrua**, non saranno annotate le relative scritture e si invierà una notifica di mancata registrazione con la quale si richiederà di procedere alla relativa rettifica del Decreto.

Anche nel caso di **conservazione di un residuo nel Conto del Bilancio**, con particolare attenzione alla parte Entrata, dovrà essere indicata la **Causa/Motivazione**, richiamando espressamente i titoli, conservati presso gli uffici delle strutture competenti, che avallano la sussistenza del credito o del debito, ed esplicitando la relativa motivazione della sussistenza (ad esempio e non a titolo esaustivo, esistenza del titolo originario, presenza di atti interruttivi della prescrizione, eventuale successivo incasso, ecc.), facendo anche riferimento, ove necessario, ad atti di ricognizione e di aggiornamento effettuati dalle strutture competenti.

Si precisa che per alcune casistiche di residui passivi non è consentita la conservazione nel Conto del Bilancio. Si fa riferimento, ad esempio e non in via esaustiva, a **residui ultrannuali relativi ad alcune spese correnti**, quali debiti fuori bilancio e spese del personale, quali missioni, incentivi e oneri, che dovranno essere cancellati in assenza di legittime circostanze che ne giustificano il ritardo nel pagamento. Nel caso in cui vengano genericamente confermati dalle strutture titolari dei capitoli, ossia non vengano dettagliatamente riportati i motivi che ne ritardano il pagamento, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ove ne ricorrano i presupposti, potrà procedere con la cancellazione d'ufficio di tali residui.

Sul punto si sottolinea che, in sede istruttoria al Giudizio di Parificazione, la Corte dei Conti può procedere, tra gli altri, al campionamento dei residui conservati nel conto del bilancio. A tal fine risulta superfluo rimarcare ulteriormente l'importanza in sede di verifica da parte della Corte dei Conti della **Causa/Motivazione** delle disposizioni del Decreto di approvazione del Riaccertamento.

In tal senso, si invitano tutte le SPL e SSL a predisporre, già in questa fase, i fascicoli (nei quali dovranno essere inseriti tutti gli elementi documentali e relazionali in grado di giustificare la cancellazione o conservazione di un qualsiasi residuo attivo nel Conto del Bilancio, nonché la cancellazione o il mantenimento di un residuo passivo) di tutti i residui attivi e passivi che potranno essere oggetto di campionamento da parte della Corte dei Conti.

Per tutto quanto non descritto nella presente nota, ai fini del funzionamento del Cruscotto Riaccertamento, si rimanda a quanto indicato nel **Manuale d'Uso**.

Si rammenta che il Rendiconto 2021 dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2022.

Pertanto, per consentire l'approvazione del Riaccertamento entro i termini che consentono le



registrazioni di chiusura (che coinvolgono anche la quadratura dei Programmi di Spesa Complessi e la verifica del Perimetro Sanitario) ed il seguente controllo da parte dei Revisori, Il Decreto di Riaccertamento delle Strutture di Primo Livello (o struttura equiparata) dovrà essere approvato e trasmesso entro il 21 febbraio 2022.

Del Decreto di Riaccertamento sarà pubblicato in “Casa di Vetro” solo il testo del decreto, e non i relativi allegati, rappresentando gli stessi esclusivamente atti di natura endoprocedimentale rispetto alla complessiva attività di Riaccertamento Ordinario i cui esiti finali sono sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale.

Infatti, come normativamente prescritto, gli esiti complessivi del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta Regionale, predisposta dalla scrivente Direzione e sottoposta al prescritto parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, propedeutica all’approvazione del Rendiconto Generale della Gestione 2022.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alla Fase di Riaccertamento, è possibile avanzare richieste a:

Dott. Paolo Bertoni e-mail: paolo.bertoni@regione.campania.it

Dott.ssa Giulia Migliore cell. 366 3481104 e-mail: giulia.migliore@regione.campania.it

In caso di problemi tecnici in merito alle funzionalità del Cruscotto Riaccertamento, è possibile, tramite mail, rivolgersi a: supporto.sapcontabilita@regione.campania.it

Il Vice Direttore Generale
dott. Paolo Bertoni

La Direttrice Generale
dott.ssa Antonietta Mastrocola